massima indicata nel decreto 30 Gennaro 1766, saranno evacuati
ed aboliti, e le abitazioni e rendite loro applicate all' alimento dei
padri sudditi in essi oggidi legalmente stanziati, ovvero a soccorso
di chiese parrocchiali ed altri usi pii e caritatevoli. Al quale oggetto la Deputazione estraordinaria esibirà poi al Senato la nota
dei medesimi e suggerirà a parte a parte li modi della estinzione
e gli usi da sostituirsi, non essendo forse ogni luogo suscettibile
della stessa provvidenza.

» X. Coll' oggetto medesimo di non distaccare li religiosi dalla · disciplina ed unione claustrale, resta loro severamente inibito di » poter esercitare parrocchie e cura d'anime in quei luoghi dove » non è conventualità del proprio istituto, cioè, dove non sono do-» dici figli stanziati nel monastero, eccettuate le parrocchie de' mi-» nori osservanti e riformati nelle confinazioni della Dalmazia ed · Albania, per pubblici riguardi permesse. Dovendo alle parrocchie » e cura d'anime de' luoghi, ove non esiste la sopradichiarata con-· ventualità, nominarsi dai regolari, ai quali appartiene la nomina, » preti sudditi nativi, e presentarli dentro lo spazio di sei mesi, computati dal giorno presente, all'approvazione degli ordinari dio-· cesani, come assegnamento di congrua sufficiente; sopra di che · li pubblici rappresentanti sono incaricati di usare la più esatta » vigilanza e di allontanarne dopo quel termine qualunque regolare, · che non fosse stato rimosso colla sostituzione, come sopra, di sa-· cerdote secolare.

XI. Meritando finalmente riparo anche il pernicioso disordine introdotto di mandarsi fuori di stato sotto pretesto di varie occorrenze il denaro, ch' è necessario all'alimento dei religiosi sudditi nostri, sono perciò strettamente incaricati li superiori e gli altri padri, ai quali incombe di conservare la economia e lo stato buono delle loro famiglie, di non pagare altre imposte e contribuzioni, che quelle permesse dai pubblici decreti, in pena della immediata deposizione dall'offizio e grado, e di essere anco severamente puniti quando nella revisione de' conti (ai quali anco